



Comune di Isola del Giglio

Provincia di Grosseto



REGOLAMENTO COMUNALE

Per la disciplina della ripresa audiovisiva delle
sedute pubbliche del Consiglio Comunale

INDICE

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Articolo 2 – Riprese audiovisive e diffusione in streaming delle sedute sul sito istituzionale

Articolo 3 – Riprese fotografiche/audiovisive e diffusione delle sedute effettuata dagli organi di stampa

Articolo 4 – Riprese fotografiche/audiovisive e diffusione delle sedute effettuata dal pubblico che assiste alle sedute

Articolo 5 – Limitazioni alle riprese fotografiche/audiovisive

Articolo 6 – Norme finali

Articolo 7 – Entrata in vigore

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riprese audiovisiva delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, al fine di garantire la più ampia e tempestiva diffusione e conoscibilità delle attività dell'organo assembleare, in attuazione del principio di trasparenza amministrativa e per promuovere la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa del Comune di Isola del Giglio, nel rispetto delle esigenze di tutela della riservatezza di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono prioritariamente realizzate tramite l'attività di ripresa audiovisiva effettuata direttamente dall'Amministrazione comunale con le modalità di cui all'art. 2. Le riprese fotografiche e/o audiovisive possono essere effettuate anche dagli organi di stampa, secondo le modalità e le condizioni di cui all'articolo 3, nonché dal pubblico che assiste alle sedute del Consiglio, con propri mezzi, con le modalità e alle condizioni indicate all'articolo 4.

Articolo 2 – Riprese audiovisive e diffusione in streaming delle sedute sul sito web istituzionale

1. Il Comune di Isola del Giglio, per garantire la più ampia pubblicità dei lavori del Consiglio Comunale, realizza direttamente la ripresa e la diffusione audiovisiva delle sedute pubbliche, anche in modalità streaming se possibile, sul proprio sito web istituzionale, anche tramite piattaforme tecnologiche di provider privati, utilizzando preferibilmente servizi gratuiti anche comportanti una presenza pubblicitaria, purché non invasiva e corretta. Le registrazioni saranno archiviate annualmente al fine di poterne rendere disponibile la visione dal sito istituzionale dell'Ente.
2. Dovrà essere fornita preventiva informazione a tutti i partecipanti circa la presenza delle telecamere e sulla modalità di diffusione delle immagini e delle riprese della seduta.
3. Le telecamere impiegate per la ripresa devono essere orientate in modo tale da non inquadrare, per quanto possibile, il pubblico presente in aula, né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio o membri del pubblico a cui il Presidente del Consiglio conceda la parola, limitandosi ad inquadrare la postazione riservata ai componenti del Consiglio e della Giunta Comunale.
4. In materia di tutela della riservatezza si applicano le disposizioni del “*Codice di in materia di protezione dei dati personali*” e quelle dell'articolo 5 del presente regolamento.
5. Ai sensi del “*Codice di in materia di protezione dei dati personali*”, il Comune di Isola del Giglio è individuato quale titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese audiovisive di cui al presente articolo.

6. Il gestore privato cui venga eventualmente affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la gestione, manutenzione e aggiornamento del sito web del Comune è parimenti individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti con le riprese di cui ai commi precedenti.

Articolo 3 – Riprese audiovisive e diffusione in streaming delle sedute sul sito web istituzionale

1. Le riprese audiovisive delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale da parte degli operatori degli organi di stampa, attendendosi all'esercizio del diritto di cronaca, sono di norma consentite, anche senza il consenso degli interessati, ai sensi del titolo XII, Capo I del *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e nel rispetto del Codice di deontologia relativo all'attività giornalistica di cui all'art. 139 del Codice. Ogni responsabilità per eventuali violazioni in materia di trattamento dei dati personali e della pubblica diffusione dell'immagine è pertanto imputabile a coloro che effettuano le riprese e ai responsabili delle testate giornalistiche o delle emittenti radio e/o televisive che effettuano le riprese.
2. I rappresentanti delle testate giornalistiche o delle emittenti radio/televisive che intendono effettuare le riprese devono accreditarsi presentando al Presidente comunicazione di tale intendimento, anche verbalmente, immediatamente prima dell'inizio della seduta.
3. L'attività di ripresa non può in alcun modo interferire o arrecare disturbo all'ordinato svolgimento della seduta consiliare.
4. Gli amministratori e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

Articolo 4 – Riprese audiovisive effettuate dal pubblico che assiste alle sedute

1. Le riprese delle sedute consiliari possono essere effettuate anche da persone presenti tra il pubblico che assiste ai lavori del Consiglio, con propri mezzi e senza la possibilità di allaccio alla rete elettrica del Comune, purché i Consiglieri e il pubblico presenti siano stati debitamente informati di tali riprese e delle successive modalità di diffusione dal Sindaco, il quale presiede il Consiglio.
2. La diffusione delle riprese di cui al comma 1 deve realizzarsi nel pieno rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riguardo alle informazioni sensibili, nonché dalle disposizioni di legge, le quali stabiliscono che la pubblica diffusione dell'immagine deve avvenire in modo da non pregiudicare l'onore, la reputazione o il decoro dell'individuo.

3. Per poter effettuare le riprese i soggetti di cui al comma 1 devono essere espressamente autorizzati dal Sindaco a seguito della presentazione, anche verbale e immediatamente prima dell'inizio della seduta, di una richiesta contenente:

- a) le generalità di colui che effettua la ripresa;
 - b) le modalità e le finalità (documentaristica, divulgativa, informativa, ecc.) delle riprese;
 - c) le modalità di diffusione (radiotelevisiva, web, diretta, differita, ecc.);
 - d) una dichiarazione con la quale colui che effettua la ripresa assume i seguenti obblighi:
 - di trattare i dati personali contenuti nel documento audiovisivo nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione di dati personali*”;
 - di rispettare le norme del presente regolamento anche per quanto concerne il divieto di interferire o arrecare disturbo all'ordinato svolgimento delle sedute consiliari;
 - di non utilizzare le immagini a scopo di lucro, ma esclusivamente per le finalità dichiarate nell'istanza;
 - di astenersi da qualsiasi artificiosa manipolazione del contenuto del documento audiovisivo realizzato.
4. Il Sindaco, acquisita la richiesta e valutate le finalità, autorizza l'effettuazione delle riprese. L'autorizzazione rilasciata comporta, per chi effettua le riprese, il rispetto degli obblighi sopra richiamati ed in particolare l'assunzione di responsabilità in caso di violazione delle norme di legge di cui al comma 2.

Articolo 5 – Limitazione alle riprese audiovisive

1. Il Sindaco dispone il divieto di effettuazione delle riprese audiovisive di cui al presente regolamento ogni qualvolta che le discussioni consiliari riguardino dati personali, qualificati come sensibili e giudiziari ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, la cui indebita divulgazione possa ledere la riservatezza dei soggetti ai quali si riferiscono, fermo restando i casi nei quali la seduta del Consiglio è segreta, ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.
2. In ogni caso il Sindaco, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati personali, richiama i componenti del Consiglio e tutti coloro che intervengono alla seduta, all'esigenza di rispettare rigorosamente, nella discussione, il principio di stretta necessità nel trattamento dei dati, evitando quindi di divulgare dati personali non strettamente attinenti alla discussione, o comunque esorbitanti o inopportuni rispetto alle finalità del dibattito.
3. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far

sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno per ragioni di tutela della privacy e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

Articolo 6 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, nonché, per i profili ad esse attinenti, le norme del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Articolo 7 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito della pubblicazione all'Albo per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.